

**CONVENZIONE ATEM FROSINONE 1 - OVEST
PER IL SERVIZIO GAS IN CONCESSIONE**

Premesso che:

- Il D. Lgs. n. 164/2000, art. 14, comma 1, nel qualificare l'attività di distribuzione di gas naturale come servizio pubblico, prevede che lo stesso sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; i Comuni titolari del servizio sono tenuti a svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio;
- L'art. 46 bis, comma 2 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222/2007, al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza e migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per gli affari regionali, la competenza a determinare gli ambiti territoriali minimi (di seguito denominati ATEM) per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ed a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
- Il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011, oltre ad individuare 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, specifica che gli enti locali in ciascun ambito territoriale minimo affidano il suddetto servizio di distribuzione gas tramite gara unica, e che l'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito;
- Il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 dispone, altresì, che nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo, alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale;

- Grava su ogni ente locale appartenente all'ATEM la responsabilità di collaborare attivamente con la stazione appaltante al fine di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione e monitorarne, nell'interesse di tutti i comuni, la sua corretta conduzione; nello specifico ogni comune appartenente all'ATEM è tenuto a fornire, nella tempistica concordata, le informazioni funzionali alla gara, a collaborare nell'impostazione della relativa documentazione, a partecipare all'attività di monitoraggio del servizio ed a concorrere all'eventuale scelta di risoluzione contrattuale;
- Il D.M. 226/2011, all'art. 2, comma 1, dispone che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia (qualora esso faccia parte dell'ambito di riferimento) il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas; nell'ambito territoriale Frosinone 1 - Ovest, pertanto, il Comune di Frosinone viene individuato *ex lege* quale ente svolgente la funzione di stazione appaltante;
- Risulta opportuno, al fine di condurre efficacemente gli interventi di affidamento del servizio di distribuzione gas per l'intero ATEM Frosinone 1 - Ovest e di monitorarne la conseguente gestione, definire specificatamente competenze, responsabilità, tempistica, procedure, modalità di confronto, rapporti economici tra le parti, attraverso la stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO

che il Comune di Frosinone ha convocato, per la fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 226/2011, in data 15.05.2013, 19.06.2013, 23.10.2013, 19.03.2014, e 15.10.2014, gli enti locali appartenenti all'Ambito per incontri informativi e per l'avvio formale delle procedure

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dal momento della stipula da parte di almeno 2/3 dei referenti dei Comuni ricompresi nell'ATEM, con decorrenza dalla sottoscrizione sino alla scadenza del contratto di concessione.

Art. 4 - Individuazione del Comune di Frosinone quale ente capofila e stazione appaltante.

Ai sensi del D.M. 226/2011, art. 2, comma 1, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione in conformità al dettato normativo, individuano il Comune di Frosinone, capoluogo di provincia, quale ente capofila dell'ATEM Frosinone 1 - Ovest, ed allo stesso demandano il ruolo di stazione appaltante nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal D.M. 226/2011, nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 5 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante.

1. La gestione dei rapporti tra i Comuni appartenenti all'ATEM, derivanti dalla stipula della presente convenzione, è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
2. Il Comune di Frosinone, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i comuni dell'ATEM, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione. Il Comune di Frosinone può istituire un Ufficio di Scopo per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, da finanziare con le risorse spettanti alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione, senza oneri a carico degli altri Comuni facenti parte dell'ATEM.
3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente, in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede

dell'art. 9 del D.M. 226/2011, nonché gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione.

Art. 7 - Gestione del contratto e attività di vigilanza.

1. A seguito dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas, i Comuni appartenenti all'ATEM delegano al Comune di Frosinone (Delegato) nella veste di stazione appaltante, la cura e la conduzione dei rapporti con il gestore.
2. Nello svolgimento della funzione di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante, previa manifestazione della volontà, nell'ambito della Assemblea dei Sindaci, della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ATEM, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a tale decisione, è delegata a disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.
3. Al fine di supportare la funzione di vigilanza e controllo di cui al precedente comma 1, svolta dalla stazione appaltante, ed in conformità con le previsioni dell'art. 2, comma 5 D.M. 226/2011, è istituito il Comitato di Monitoraggio, composto da 15 referenti tecnici in rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ATEM.
4. Il Comitato di Monitoraggio è presieduto dal referente tecnico individuato dal Comune di Frosinone; gli altri componenti del Comitato di Monitoraggio durano in carica 6 anni.
5. Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato di Monitoraggio (selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità), nonché il relativo funzionamento sono disciplinati in apposito regolamento predisposto dal Comune di Frosinone ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8 – Il Comitato di Monitoraggio – Funzioni

1. Il Comitato di Monitoraggio svolge le seguenti funzioni:
 - a. coadiuva l'Ente Capofila nella funzione di vigilanza e controllo quale controparte nel contratto di servizio;
 - b. può comporre bonariamente i contrasti derivanti dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione;

rappresentare almeno i 2/3 dei Comuni ed i 2/3 delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione; in seconda convocazione la seduta dell'Assemblea dei Sindaci è validamente costituita se sono rappresentate almeno la metà più 1 dei Comuni ed il 51% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione.

4. Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a tale decisione, l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta.

Art. 10 - Rapporti economici.

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dall'Ente Capofila, in qualità di Stazione Appaltante, ed alle funzioni locali svolte dai singoli Comuni, si dà atto che il corrispettivo una-tantum è previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 407/2012/R/gas, relativo all'ATEM Frosinone 1 – Ovest. La quota relativa alle funzioni centralizzate sarà in favore della Stazione Appaltante, mentre la quota relativa alle funzioni locali resta in capo agli Enti locali facenti parte dell'ATEM. La quota di corrispettivo destinata agli Enti Locali, a copertura delle funzioni locali, viene ripartita tra gli stessi in misura di 1/3 del totale in parti uguali tra gli Enti, ed i restanti 2/3 in misura proporzionale al numero delle utenze riscontrate in ciascun Ente.

2. Con riferimento al corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto n. 226/2011, esso è corrisposto alla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente convenzione.

3. Gli altri corrispettivi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del Decreto n. 226/2011, vengono corrisposti direttamente dal gestore in favore del Comune Capofila e degli altri Enti Locali, ciascuno in misura pari a quanto di loro spettanza.